



## Comunicato Ufficiale n.149 del 28 Aprile 2025

### Stagione Sportiva 2024/2025

#### Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale .....	2
2. Giustizia Sportiva .....	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale .....	2
2.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	3

---

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [cr.sardegna01@lnd.it](mailto:cr.sardegna01@lnd.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [cr.lnd.sardegna01@pec.it](mailto:cr.lnd.sardegna01@pec.it) –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@lnd.it](mailto:a.scarano@lnd.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@lnd.it](mailto:m.frau@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@lnd.it](mailto:m.dessi@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@lnd.it](mailto:a.devilla@lnd.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@lnd.it](mailto:m.balloi@lnd.it)

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

# 1. Comunicazioni del Comitato Regionale

## 2. Giustizia Sportiva

### 2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

#### **DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 28.04.2025**

##### **Deferimento:**

- del Sig. Roberto Ibba;
- della Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio.  
(procedimento prot. 23476/552 pfi 24-25)

La Procura Federale della FIGC ha deferito, di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, il sig. Roberto Ibba, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio e la stessa A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio per rispondere:

- Il sig. Roberto Ibba, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Claudio Bonomi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 2324.49 del 10.9.2024, comunicato alla Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio a mezzo pec del 12.9.2024;

la Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Ibba e sopra meglio descritti.

All'udienza del 28 aprile 2025, verificata l'integrità del contraddittorio, il rappresentante della Procura Federale ha comunicato di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: per il Presidente della Società, Signor Roberto Ibba, la sanzione finale di mesi 4 di inibizione (sanzione base mesi 6 di inibizione ridotta di 1/3 per il rito); per la Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione in corso, e quella dell'ammenda pari ad € 400,00 (sanzione base € 600,00 ridotta di 1/3 per il rito).

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, valutata come corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, ritiene l'accordo di cui sopra conforme alle previsioni dell'art. 127 CGS, e, pertanto,

#### **DELIBERA**

**l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l'effetto, applica al signor Roberto Ibba la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi quattro e alla Società A.S.D. Bari Sardo 1971 Ogliastro Calcio quella della penalizzazione di n. 1 punto in classifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione in corso, e quella di € 400,00 di ammenda.**

## 2.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **DISPOSITIVO – udienza del 28.04.2025**

**Reclamo proposto da: A.S.D. Calcio a 5 Gonnese**  
**Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 76 della Delegazione Calcio a 5 Sardegna del 10.04.2025**  
**Gara: "Calcio a 5 Gonnese – Atletico Sestu" del 05.04.2025**  
**Competizione: Campionato di Serie C2 di Calcio a 5**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

#### **DELIBERA**

- di accogliere il reclamo e per l'effetto ridetermina la sanzione a carico del calciatore Ghisu Jacopo in cinque gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

*La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.*

### **DISPOSITIVO – udienza del 28.04.2025**

**Reclamo proposto da: A.S.D. Sinnai Calcio a 11**  
**Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 89 della Delegazione LND di Cagliari del 17.04.2025**  
**Gara: "Sant'Elena Quartu – Sinnai Calcio a 11" del 06.04.2025**  
**Competizione: Campionato Allievi Under 17 Provinciali di Cagliari**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

#### **DELIBERA**

- di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge alla A.S.D. Sant'Elena Quartu la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in epigrafe con il risultato di 0-3 in favore del Sinnai Calcio a 11.

Si dispone la restituzione del contributo per il reclamo a margine, nonché del contributo versato per il ricorso proposto al Giudice Sportivo.

*La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.*

**Il Segretario**  
**A.Devilla**

**Il Presidente**  
**G.Cadoni**

**Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 28 Aprile 2025**